



Città di Mantova

Carta della Qualità dei Servizi

Servizio Entrate
Area Economico Finanziaria

Indice generale

1. Cos'è la Carta della qualità dei Servizi.....	1
2. Durata.....	1
3. Obiettivo del Servizio Entrate.....	1
4. Impegni reciproci.....	1
5. Modalità di accesso e fruizione.....	3
6. IMU – Imposta municipale unica.....	4
7. CUP – Canone unico patrimoniale e mercatale.....	8
8. Imposta di soggiorno.....	10
9. TARI – Tassa sui rifiuti.....	12

COS'È LA CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

La Carta della Qualità dei Servizi del Servizio Entrate - Area Economico Finanziaria del Comune di Mentana, definisce i principi e le regole essenziali del rapporto tra il Comune, responsabile dei servizi erogati, e i cittadini che ne fruiscono, allo scopo di informare la cittadinanza in modo trasparente ed immediato, sull'offerta delle prestazioni, sulle modalità di accesso e di contatto, sui livelli di qualità nell'erogazione dei servizi al cittadino, pensato come soggetto titolare di diritti nella comunità locale, favorendo un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione.

La Carta della Qualità dei Servizi è un impegno scritto assunto dal Comune nei confronti dei cittadini, orientato a rendere i pubblici servizi meglio rispondenti alle esigenze effettive degli utenti e a migliorarne la qualità complessiva. La Carta della Qualità dei Servizi, utilizzata per misurare il livello di qualità erogata, una volta confrontata con i valori promessi permetterà di stabilire le azioni per mantenere l'impegno assunto, per offrire un servizio che risponda adeguatamente alle esigenze e, nel contempo, garantisca correttezza e trasparenza, ottimizzazione dei tempi di risposta e informazione per una migliore economicità, accessibilità, efficacia, efficienza e affidabilità nella gestione del servizio.

DURATA

La presente Carta della Qualità dei Servizi ha validità pluriennale e sarà aggiornata nel momento in cui interverranno significative variazioni a quanto indicato.

OBIETTIVO DEL SERVIZIO ENTRATE

L'obiettivo primario del Servizio Entrate è la corretta gestione ed organizzazione della fiscalità locale e dei rapporti con i cittadini - secondo i principi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili ai procedimenti di competenza del servizio - finalizzata all'acquisizione delle risorse di cui il Comune necessita per il parziale finanziamento delle spese sostenute per l'erogazione dei servizi alla collettività.

IMPEGNI RECIPROCI

Per ogni servizio è possibile:

- ottenere informazioni sull'applicabilità del tributo, sulla modulistica da utilizzare, sulle tariffe e aliquote da applicare, sui requisiti necessari per ottenere agevolazioni, sulla natura e misura delle sanzioni in caso di violazioni commesse;
- dichiarare, se previsto, la propria posizione ai fini tributari;
- verificare la propria posizione, comunicando eventuali difformità e richiedere variazioni;
- usufruire, dove possibile, degli strumenti di deflazione del contenzioso tributario: ravvedimento operoso, autotutela, interpello, contraddittorio preventivo, accertamento con adesione. Tali strumenti consentono di definire la corretta interpretazione di disposizioni normative, di determinare l'esatta base imponibile del tributo, di sanare violazioni commesse prima che intervenga il Comune con proprie

azioni di verifica e con l'emissione di atti di accertamento, oppure sono forme di adesione alle contestazioni del comune che consentono riduzioni delle sanzioni applicate o altre forme di agevolazioni sulle sanzioni applicate;

- ottenere informazioni sulla propria posizione debitoria e richiedere l'eventuale rateizzazione, se ammessa dal regolamento, per il pagamento delle entrate comunali;
- presentare suggerimenti, segnalazioni e reclami relativi al servizio usufruito.

Nell'erogazione dei propri servizi il Comune si conforma ai principi fondamentali di seguito esposti, avendo come obiettivo primario la soddisfazione dei bisogni del cittadino:

Legalità

L'erogazione dei servizi ed il generale funzionamento dell'amministrazione comunale si ispirano al principio di legalità, nel rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Imparzialità

L'erogazione del servizio, l'interpretazione delle clausole generali e specifiche dei documenti di regolazione dello stesso e la normativa di settore vengono espletati adottando criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.

Continuità

Il Comune si impegna a garantire, nei limiti del possibile, la continuità e la regolarità nell'erogazione dei servizi pubblici ai propri utenti. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, sono adottate tutte le misure necessarie al fine di limitare al minimo i tempi dell'irregolarità e di ridurre il più possibile i disagi all'utenza.

Eguaglianza

L'erogazione dei servizi pubblici e il loro accesso si conformano al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti, secondo regole uguali per tutti a prescindere da sesso, età, nazionalità, etnia, lingua, religione, opinione politica e condizione sociale. L'eguaglianza garantisce la parità di trattamento, escludendo ogni forma di discriminazione ingiustificata. Non va comunque intesa come uniformità delle prestazioni, che possono invece variare in funzione delle specifiche situazioni personali e sociali.

Efficienza ed efficacia

Il servizio è erogato in modo da garantire un idoneo grado di efficienza e di efficacia, ponendo in essere le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali a tale scopo, conformemente ai principi di sostenibilità e di proporzionalità e secondo criteri di fattibilità tecnica ed economica.

Partecipazione

Il Comune garantisce sempre la partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio stesso, che per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. Per migliorare la prestazione dei servizi pubblici e la partecipazione attiva dei cittadini questi possono produrre documenti, osservazioni o formulare suggerimenti nonché presentare reclami per eventuali disservizi rilevati nell'erogazione dei servizi stessi.

Chiarezza e cortesia

Il Comune assicura il proprio impegno per garantire l'esposizione corretta delle informazioni necessarie e la disponibilità degli Uffici ai fini del buon esito della pratica in fase di trattazione, ponendo anche la massima attenzione alla semplicità e alla chiarezza del linguaggio adottato. Tutti i rapporti con gli utenti sono improntati alla cortesia, alla disponibilità all'ascolto, al rispetto e all'educazione reciproca.

Informazione

Il Comune di Mentana considera l'informazione, tempestiva ed efficace, fondamentale per la qualità dei servizi erogati e dei rapporti con gli utenti. In tal senso l'informazione costituisce il presupposto imprescindibile per una partecipazione piena e consapevole da parte dei cittadini alle modalità di erogazione dei servizi.

All'utente viene garantita, quindi, un'informazione comprensibile, semplice e tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione dei servizi, nonché ai diritti e alle opportunità di cui può godere.

MODALITA' DI ACCESSO E FRUIZIONE

Ubicazione degli Uffici

Servizio Entrate – Area Economico Finanziaria
Via Tre Novembre n. 19 – Mentana (RM)

Orari di apertura al pubblico

	Mattina	Pomeriggio
Lunedì	Accesso libero 09:00 – 12:00	Accesso libero 15:30 – 17:30
Giovedì	Accesso libero 09:00 – 12:00	Previo Appuntamento 15:30 – 17:30

Assistenza telefonica

06 90969 225-227-229-234-224
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
lunedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17,30

invia una email

Email per informazioni: tributi@cittadimentana.it

Email per invio documenti: protocollo@cittadimentana.it

Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.mentana.rm.it

prenota un appuntamento

on line

invia una mail

contatta l'assistenza telefonica

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Descrizione breve

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU: è un'imposta diretta di tipo patrimoniale, essendo applicata sulla componente immobiliare del patrimonio.

A chi è rivolto

L'imposta municipale propria (IMU) è dovuta da:

- proprietario dell'immobile;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull'immobile;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria .

Descrizione estesa

L'imposta municipale propria (IMU) è l'imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli è stata introdotta, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l'IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell'imposta unica comunale (IUC).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI.

ESENZIONI:

Abitazione principale (escluse categorie catastali A/1- A/8 e A/9): per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Terreni agricoli posseduti e condotti dagli agricoltori

A partire dall'anno 2016, sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, ai sensi del comma 13 dell'art. 1 della L. n. 208/2015

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del

Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) sulla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale

L'IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale.

Come fare

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. (art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019). A tal fine:

il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;

il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Rate di versamento (art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019)

L'IMU deve essere versata in due rate.

La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

La seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati.

Il pagamento si effettua con il **modello F24**. I versamenti vanno effettuati con i codici tributo: **3918** (altri fabbricati e relative pertinenze); **3912** (ab. principale cat. A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze); **3913** (fabbricati rurali ad uso strumentale); **3916** (aree fabbricabili); **3925** (quota stato fabbricati cat. Catastale D); **3930** (quota comune fabbricati cat. Catastale D).

Codice catastale del Comune F127

Cosa serve

DICHIARAZIONE

L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal Comune.

La dichiarazione deve essere presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio** o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta [art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019]. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Cosa si ottiene

Assolvimento obblighi previsti dalla normativa

Tempi e scadenze

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Versamento

Rata unica: 16 giugno

Acconto e saldo: 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno.

Come si calcola

L'imposta dovuta si ottiene moltiplicando il valore imponibile per l'aliquota prevista e sottraendo eventuali detrazioni se spettanti.

Calcolo IMU 2024

<https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=F127> (Calcolatore IMU)

Come fare

Il pagamento deve essere effettuato in autoliquidazione annualmente entro le scadenze previste tramite:

- Modello F24

Ufficio che se ne occupa

Servizio Entrate

Ulteriori informazioni

Con Delibera CC n. 65 del 22 dicembre 2023 sono state determinate per il 2024 le seguenti aliquote:

- **6,0 %** : abitazioni principali di lusso A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- **10,6 %** : altri tipi di immobili diversi dall'abitazione principale;
- **10,6 %** : aree edificabili;
- **1,0 %** : fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **10,6 %** : immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D

Agevolazioni e riduzioni:

Canone Corcordato ordinario: i commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 208/2015 hanno previsto che, dal 2016, per gli immobili locati a canone concordato (definiti dalla legge 431 del 1998), l' IMU si determinerà applicando l'aliquota stabilita dal Comune nella misura ridotta al 75% per cento.

Comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado : ai sensi del comma 10 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, considerate di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il

contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Contatti

Tel. 06 90 96 9224 – 06 90 96 9225 – 06 90 96 9227 – 06 90 96 9229

Email: tributi@cittadimentana.it

Email: protocollo@cittadimentana.it

Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.mentana.rm.it

CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE

Il canone unico patrimoniale (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) e il canone mercatale (canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche con strutture attrezzate) sono istituiti dal 1° gennaio 2021 ai sensi dei commi 816-847 della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

A chi è rivolto

Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della L. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Descrizione estesa

Ai sensi del comma 816 dell'art. 1 L. 160/2019 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Come fare

Il pagamento deve essere effettuato in autoliquidazione annualmente entro le scadenze previste tramite:

- bonifico bancario – IBAN IT 07 E 05104 39499 CC0090528564;
- PagoPA.

Cosa serve

Inserire nella causale il numero della concessione e l'annualità di riferimento.

Cosa si ottiene

Assolvimento obblighi previsti dalla normativa.

Tempi e scadenze

Per il **canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari** relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione al rilascio dell'autorizzazione. Per gli anni successivi il canone deve essere corrisposto entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00 può essere corrisposto in rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

Il **canone per le occupazioni permanenti** va corrisposto annualmente. Il versamento

relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

Il canone per le occupazioni temporanee deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

Il canone mercatale va corrisposto annualmente. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

Come si calcola

Il canone prevede il pagamento di un importo soggetto a diverse variabili e coefficienti. Le aliquote applicabili vengono approvate annualmente con apposito atto dall'Amministrazione ed hanno valenza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Ufficio che se ne occupa

Servizio Entrate

Contatti

Tel. 06 90 96 9224 – 06 90 96 9225 – 06 90 96 9227 – 06 90 96 9229

Email: protocollo@cittadimentana.it

PEC: protocollo@pec.comune.mentana.rm.it

Email per informazioni: tributi@cittadimentana.it

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Mentana in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

Descrizione breve

L'imposta di soggiorno deve essere corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Mentana, fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Mentana.

A chi è rivolto

Sono soggetti passivi dell'imposta, coloro che pernottano nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio del Comune di Mentana e non risultano iscritti all'anagrafe di Mentana. L'imposta deve essere corrisposta ai gestori delle strutture ricettive presso cui si pernotta o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo.

Descrizione estesa

La misura dell'imposta è stabilita dall'Organo competente con apposita Deliberazione.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del sesto anno di età;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Come fare

I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti.

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune di Mentana;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi dell'imposta di soggiorno, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, precisandone la causale, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT 07 E 05104 39499 CC0090528564.

I gestori delle strutture ricettive, devono trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello Ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione).

Cosa serve

Invio rendicontazione trimestrale
Modello 21 - Conto di gestione

Cosa si ottiene

Assolvimento obblighi previsti dalla normativa

Tempi e scadenze

- **Versamenti:** Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Mentana, delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, precisandone la causale, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso.
- Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti.
- Il gestore della struttura ricettiva, deve trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio di ogni anno, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello Ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 - Conto di gestione).

Come si calcola

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e la misura dell'imposta è stabilita dall'Organo competente con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Ufficio che se ne occupa

Servizio Entrate

Contatti

Tel. 06 90 96 9224 – 06 90 96 9225 – 06 90 96 9227 – 06 90 96 9229

Email per informazioni: tributi@cittadimentana.it

Email per invio documenti: protocollo@cittadimentana.it

Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.mentana.rm.it

Fonti normative

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale

LEGGE REGIONE LAZIO n_ 7 del 22_10_2018, che attribuisce ai comuni del Lazio una «rilevanza turistica»

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO approvato con DCC n_41del_18-06-2019

TARI – TASSA SUI RIFIUTI

<https://www.cittadimentana.it/trasparenza-arera/>